



**Segreteria del SINDACO**

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto

[sindaco@comune.levanto.sp.it](mailto:sindaco@comune.levanto.sp.it)

PEC: [comune.levanto.sp@legalmail.it](mailto:comune.levanto.sp@legalmail.it)



IT10/0722

**ORDINANZA n. 25**

**Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI PER  
ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI O ALTRI MATERIALI  
DAL 01/04/2020 NEL TERRITORIO COMUNALE**

L'anno **duemilaventi** il giorno **due** del mese di **aprile**

**IL SINDACO**

Vista la nota del Dipartimento Agricoltura Turismo Formazione lavoro - Settore Politiche delle Aree interne , Antincendio, Forestazione Parchi e Biodiversità della Regione Liguria Prot. PG/2020/111009 con la quale vengono segnalate possibili criticità di intervento di spegnimento in caso di incendi boschivi da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e del Volontariato antincendio boschivo , in relazione alle note criticità determinate dalla diffusione del virus COVID 19 sul territorio, demandando ai singoli comuni

l'adozione di ordinanze che vietino l'accensione di fuochi per l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali e di ogni altro fuoco che possa determinare un potenziale innesco di incendio boschivo;

Vista la legge quadro della Protezione Civile D.Lgs n. 1 /2018 con la quale è stato riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile ;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

Vista la L.R. n. 4 del 22.01.1999 Norme in materia di foreste ed assetto idrogeologico;

Rilevato che l'art 1 comma 1 lettera a) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 sospende alcune attività tranne quelle elencate nell'allegato 1 di cui lettera d) del medesimo D.P.C.M., tra le quali rientrano le coltivazione agricole e le produzioni di prodotti animali (codice Ateco 01)

Preso atto che la pratica dell'abbruciamento dei residui agricoli e forestali, consentito dalle norme vigenti in assenza del decreto per lo stato di grave pericolosità di cui all'art 42 delle L.R. 22/01/1999 n. 4, possa comunque potenzialmente causare l'innesco di incendi boschivi e di vegetazione con il conseguente impegno di personale del Corpo VV.FF e volontariato di antincendio nell'attività di spegnimento.

Considerato:

- che il territorio comunale è stato interessato da perduranti condizioni meteo climatiche caratterizzate da scarse precipitazioni pregresse con forte vento da nord;

- che le previsioni meteo a medio termine confermerebbero il perdurare di uno stato di carenza di precipitazioni con l'instaurarsi di un robusto campo di alta pressione con tempo stabile, temperature in media o leggermente superiori e conseguente secchezza del suolo e della vegetazione , con forte rischio di innesco di incendi boschivi soprattutto in caso di giornate con ventilazione e continua assenza di precipitazioni

**RICHIAMATE** le condizioni di estrema necessità ed urgenza al fine di prevenire aventi di pericolo per la pubblica incolumità nonché evitare la circolazione e la promiscuità del personale addetto allo spegnimento , che potrebbe favorire la diffusione del virus Covid 19 sul territorio o causare infortuni anche gravi, con la necessità di ricorrere alle strutture sanitarie impegnate nella gestione dell'emergenza

**VISTI :**

- gli articoli 50 e 54 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni
- i poteri conferiti dal vigente Statuto comunale;

**ORDINA**

**Per le ragioni tutte in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate**

Dalle ore 00.00 di Giovedì 02 aprile 2020 e fino a che le condizioni meteorologiche non lo permettano, è fatto assoluto divieto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di patate, di giardinaggio o usare sostanza infiammabili nelle aree agricole e non dell'intero territorio comunale

FORMULA DIRETTIVA

Al Comando Carabinieri Stazione di Levanto, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Deiva Marina e Corpo di Polizia Municipale affinché sia assicurata idonea vigilanza in ordine al rispetto di quanto specificatamente disposto con la presente ordinanza.

**DISPONE**

la notifica del presente atto a:

- S.E. Il Prefetto della Spezia,
- Al Comando Carabinieri Levanto
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Deiva Marina
- Al Corpo di Polizia Municipale

AVVERTE

- Ai sensi dell'art 3, comma 4 della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di La Spezia (art, 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale di Genova (art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 101) entro sessanta giorni, termine tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza .
- Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis della L.267/2000 , oltre alle eventuali disposizioni penali

Levanto, 02-04-2020.

**IL SINDACO  
SINDACO  
( Ilario Agata )**